COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LXXIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 651

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 651

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme integrative ed interpretative delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e 18 maggio 1951, n. 333. (2415) 651

PRESIDENTE . . 651, 653, 654, 655, 656, 657 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665

GRIFONE 653, 655, 656, 657, 658, 659, 661, 662

ZANFAGNINI 653, 656

CARTIA 653, 654, 655, 657, 659, 660, 662, 664

RIVERA 654

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* . . 654, 655, 656, 657, 658, 659 660, 661, 662, 663, 664, 665

BELLUCCI 655, 665

CARAMIA 655, 662, 663

COLOMBO 655, 658, 660, 661, 663

SANSONE 658, 664

ASSENNATO 658, 659, 660, 661, 662

BIANCO 660, 661, 663

GORINI 663, 664

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Autorizzazione della spesa di 500 milioni di lire per provvedere – in base al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, alla revisione di prezzi relativi alle opere pubbliche di bonifica (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) 665

PRESIDENTE 665

Votazione segreta:

PRESIDENTE 665

La seduta comincia alle 9,30.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Driussi.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Pino è sostituito, per la seduta odierna, dal deputato Assennato.

Discussione del disegno di legge: Norme integrative ed interpretative delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333. (2415).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative e interpretative delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333 ».

Riferirò io stesso brevemente. Il provvedimento in esame è dovuto in parte alle circostanze eccezionali che si sono verificate in alcune zone dei territori soggetti alla applicazione della legge stralcio, ed in parte alla necessità di integrare le disposizioni contenute nelle leggi fondamentali di riforma fondiaria per alcuni casi che potrebbero dare adito a controversie.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, secondo le norme contenute nella legge stralcio, successivamente modificate dalla legge 18 maggio 1951, n. 333, è fissato al 31 dicembre 1951 il termine per la pubblicazione dei piani di espropriazione da parte degli enti di riforma. Il Governo, avuto riguardo alla situazione venuta a verificarsi nei comuni disastrati dalle mareggiate o dalle alluvioni di questi ultimi mesi, nella impossibilità di procedere entro il termine stabilito alla pubblicazione dei piani di esproprio, propone, con questo provvedimento, che il termine anzidetto sia prorogato al 30 giugno 1952 per i comuni di Contarina, Donada, Loreo, Porto Tolle e Rosolina della provincia di Rovigo, e Cavarzere della provincia di Venezia, che sono i comuni maggiormente colpiti. La necessità di concedere questa proroga dipende dal fatto che gli incartamenti e gli atti relativi sono andati in parte dispersi ed, inoltre, dall'impossibilità materiale di procedere alle operazioni necessarie per la pubblicazione dei piani di esproprio, in conseguenza della situazione che si è venuta a verificare in quei comuni nei quali le forze naturali hanno modificato, e talvolta sostanzialmente, lo stato di fatto della proprietà, soprattutto dal punto di vista della posizione catastale. Il provvedimento dispone, altresì, che in questi territori, tanto l'ente espropriante come l'espropriato, possono proporre ricorso alla Commissione censuaria centrale contro il piano particolareggiato di espropriazione, ai fini della determinazione definitiva del reddito dominicale imponibile, e limitatamente alle questioni riflettenti la non corrispondenza della qualità di coltura e della classe di produttività ai dati risultanti dal catasto. Come gli onorevoli colleghi ricordano, a norma dell'articolo 6 della legge stralcio, il ricorso circa i dati catastali è ammesso esclusivamente per le zone nelle quali vige il vecchio catasto; ma nei territori anzidetti, e per le ragioni accennate, si vuole stabilire un'eccezione.

L'articolo 3 di questo provvedimento non ha più riferimento alle zone disastrate, ma contiene disposizioni di carattere più generale per determinate ipotesi, verificandosi le quali, si consente agli enti di pubblicare piani particolareggiati di espropriazione, anche oltre il termine del 31 dicembre 1951, che è quello fissato dalla legge fondamentale. Ritengo peraltro che, almeno per una parte delle ipotesi previste da questo articolo 3, la facoltà di modifica e integrazione dei piani già pubblicati risulti dalle leggi fondamentali di riforma. Gli onorevoli colleghi ricordano che, secondo l'articolo 10 della legge stralcio, la legge medesima non si applica per la espropriazione delle cosiddette aziende modello; ora, verificandosi l'ipotesi che, nella formazione dei piani particolareggiati di esproprio, vengano a trovarsi comprese anche terre ed aziende che rispondono alle condizioni previste dall'articolo 10 della legge stralcio, dette aziende debbono essere escluse dall'espropriazione: in questo caso, naturalmente, il piano deve essere modificato. Cioè: poiché la quota di esproprio deve essere coperta, si deve far luogo ad un piano di esproprio che prenda da altra parte, fino alla copertura della quota stessa, la terra che deve essere espropriata. In quest'ipotesi, la legge prevede che il piano di esproprio, così modificato, possa essere pubblicato entro il 30 settembre 1952.

Nello stesso termine deve farsi luogo, sempre secondo la proposta governativa, alla pubblicazione dei piani di esproprio che debbono essere modificati quando, in base all'articolo 6 che consente il ricorso alla Commissione censuaria centrale per l'aggiornamento dei dati catastali, si debba modificare il piano d'esproprio perché dagli accertamenti risulta un diverso reddito dominicale imponibile.

Viene, infine, stabilito lo stesso termine del 30 settembre 1952 per la pubblicazione dei piani di esproprio modificati quando, a seguito della richiesta degli interessati a norma di legge, nei piani di espropriazione già pubblicati nei dovuti termini, risultino errori materiali, per i quali si renda necessario sostituire terreni compresi negli stessi piani con altri. Questi piani integrativi o modificativi possono, come ho detto, essere pubblicati entro il 30 settembre 1952.

Inoltre, come gli onorevoli colleghi ricordano, secondo l'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ultimo comma, gli enti di riforma possono essere autorizzati dal Ministero dell'agricoltura a permutare i terreni dei quali siano divenuti comunque proprietari, con terreni ritenuti più idonei alla formazione della proprietà contadina. Secondo l'interpretazione che si è data alla norma, questa facoltà di permuta da parte degli enti è limitata soltanto ai territori compresi nelle zone di applicazione della legge stralcio. L'articolo 3 del provvedimento in esame propone che la permuta sia consentita anche con terreni compresi in comuni confinanti col territorio nel quale l'ente permutante provvede all'applicazione della legge, purché i terreni oggetto della permuta siano di proprietà dell'espropriando fin dal 29 ottobre 1950.

Infine, l'articolo 4 dispone che l'ente espropriante, nei territori nei quali procede all'esproprio, è tenuto a rimborsare al proprietario espropriato, entro 60 giorni dalla richiesta del proprietario stesso, le quote di imposte, sovrimposte e contributi obbligatori per legge, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di esproprio.

Questo, in sintesi, il contenuto del provvedimento sottoposto al nostro esame.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GRIFONE. Prima di iniziare la discussione su quest'importante disegno di legge, vorremmo dall'onorevole Ministro un brevissimo ragguaglio sui piani già pubblicati, per meglio regolarci sul giudizio da esprimere. Perché è evidente che, se lo stato dei lavori fosse ancora molto arretrato, noi saremmo indotti a formulare altre ipotesi oltre le tre previste nell'articolo 2.

ZANFAGNINI. Fin dal 28 giugno scorso, anche a nome di altri colleghi del mio gruppo, ho presentato una proposta di legge per la proroga a tutto il 31 dicembre 1951 dei termini di cui agli articoli 1 e 2 della legge stralcio 21 ottobre 1950. Sono trascorsi circa sei mesi: purtuttavia, nonostante le sollecitazioni, tale proposta di legge non è stata posta all'ordine del giorno ed oggi si trova preceduta dal presente disegno di legge, pur di presentazione molto posteriore. Niente da dire sulla urgenza di questo, poiché è stato dettato soprattutto dalla grave sciagura che ha colpito le zone alluvionate e dalla necessità di provvedere in ordine ai comprensori di riforma del delta padano; però, dal momento che siamo in sede di esame di norme integrative e interpretative delle leggi che regolano la riforma stralcio, presento formale proposta di inserire nella discussione, sotto qualsivoglia forma, la mia proposta che, come ho detto, risale a molti mesi addietro.

Essa varrà ad integrare e perfezionare il sistema della legge: non ho bisogno di approfondire le ragioni che la giustificano. Mi richiamo soltanto ai voti unanimemente espressi attraverso espliciti ordini del giorno votati in Assemblea e in Commissione, e ricordo che lo stesso nostro Presidente, onorevole Germani, ha presentato un'interpellanza con la quale invitava il Governo ad estendere l'applicazione della legge stralcio anche ad altri territori, quando lo impongano particolari esigenze di ordine sociale ed economico, necessità, queste di cui, appunto, si fa interprete la mia proposta di legge.

PRESIDENTE. Prima della presentazione del disegno di legge oggi in esame, avevo dato assicurazione all'onorevole Zanfagnini che la sua proposta di legge sarebbe stata quanto prima posta all'ordine del giorno dei lavori della nostra Commissione, e quando il Governo ha presentato, con carattere di urgenza, l'attuale disegno di legge, ho esaminato la possibilità di abbinare la discussione dei due provvedimenti. Ma essi, pur riferendosi entrambi alla legge stralcio di riforma fondiaria, hanno un contenuto che mi sembra sostanzialmente diverso, in quanto, mentre la proposta dell'onorevole Zanfagnini riguarda la proroga del termine fissato dalla legge stralcio al 30 giugno 1951 — proroga del termine col quale il Governo era delegato a determinare le zone di applicazione della legge stralcio — l'attuale provvedimento governativo riguarda il termine per la pubblicazione dei piani di esproprio, relativamente alle zone nelle quali la riforma deve essere applicata.

Dato, quindi, il diverso oggetto dei due provvedimenti e considerata la particolare urgenza del disegno di legge del Governo, il quale si riferisce a zone nelle quali la riforma non può operare, mentre il termine scade il 31 dicembre prossimo, ho ritenuto, al fine di non allargare la discussione, di porre soltanto il provvedimento governativo all'ordine del giorno dei lavori di oggi e di rinviare ad apposita seduta, anche a causa della sua maggiore importanza ed ampiezza, la discussione della proposta dell'onorevole Zanfagnini.

CARTIA. Proporrei di limitare la discussione al provvedimento governativo, perché la contingenza dell'alluvione rende impossibile la pubblicazione dei piani di esproprio, dato, inoltre, che l'altro provvedimento investe un problema troppo ampio e delicato. Per ora sottolineo la gravità del principio che veniamo ad ammettere in una questione, che fu tra le più dibattute nei confronti della riforma agraria. Io mi riservo di discutere, ed ho la certezza che le ragioni che esporrò faranno riflettere la Commissione.

Noi vogliamo ammettere un principio che apre adito alla revisione catastale, principio questo pericolosissimo, perché, qualora si dovesse accettarlo come principio generale, di analogia in analogia, potrebbe condurre a non impedire il ricorso del singolo, quando sopravvenute circostanze rendano sproporzionato il criterio dello scorporo. Trattandosi, quindi, di una materia delicata, io avrei bisogno di consultarmi anche col mio gruppo.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Cartia che la proposta di ammettere il ricorso contro i dati catastali si riferisce esclu-

sivamente ai comuni che sono chiaramente indicati nel primo comma della legge.

CARTIA. Introduce, però, un principio giuridico perché si riferisce ad un sopravvenuto disastro: ed allora perché non estenderlo a tutti i casi di analoga gravità?

PRESIDENTE. Proprio per ovviare a questo pericolo, la norma proposta è rigida e ben precisa, né consente interpretazioni di alcun genere: essa si riferisce soltanto a quei territori esplicitamente indicati, in vista, pertanto, di eventi così vasti ed eccezionali, quali sono quelli che purtroppo noi conosciamo.

RIVERA. Ritengo che ragioni di prudenza consiglierebbero di attendere che sia discussa dalla Camera la questione dell'allargamento della legge scorporo, attualmente all'ordine del giorno, prima di esaminare la proposta del collega Zanfagnini.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Zanfagnini se intende mantenere la sua proposta di abbinare la discussione oppure ritirarla, rimanendo in quest'ultimo caso sua facoltà di presentare degli emendamenti.

ZANFAGNINI. Ritiro la mia proposta di abbinamento.

GRIFONE. Esiste anche una proposta analoga dell'onorevole Miceli che chiedo sia messa in discussione contemporaneamente a quella dell'onorevole Zanfagnini.

PRESIDENTE. Do assicurazione che, alla ripresa dei lavori parlamentari, verranno posti all'ordine del giorno della nostra Commissione tutti quei provvedimenti che hanno riferimento alla riforma fondiaria.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non ho molto da aggiungere per illustrare il contenuto del disegno di legge oggi in esame.

Per rispondere alle obiezioni dell'onorevole Cartia, ho il dovere di precisare che il secondo comma dell'articolo 1 può involgere una questione di principio, però va incontro ad una realtà evidente: nelle zone del Delta già vige il nuovo catasto e, quindi, per esse non era ammesso il ricorso alla legge stralcio. Quello che è avvenuto nel Delta e nei cinque comuni indicati, è cosa che trascende ogni umana previsione; gli allagamenti tanto prolungati, in quelle zone già depresse anche dal punto di vista geografico, possono aver apportato degli sconvolgimenti ai terreni che attualmente non possiamo conoscere, sconvolgimenti che non riguardano solo la natura del terreno, ma anche le possibilità di utilizzazione del terreno stesso. Pertanto, in considerazione di ciò, è sembrato opportuno consentire agli espropriandi, soltanto per quei comuni, di poter intervenire con ricorsi. Si tratta, quindi, di un provvedimento la cui eccezionalità, in questa sede, tengo a sottolineare, anche per andare incontro alle giuste preoccupazioni dell'onorevole Cartia, che inizialmente sono state le mie. D'altra parte, i piani di esproprio in questi cinque comuni riguardano non più di quattro o cinque mila ettari.

All'onorevole Grifone che mi ha chiesto dei riferimenti precisi rispondo che era già nel mio intendimento di comunicarli alla Commissione. Ecco i dati che io sono in condizione di dare, comprensorio per comprensorio:

Opera della Sila: sono state fatte finora emissioni di decreti per 73.290 ettari, ne restano 340 ancora incerti, e circa 2500 del comprensorio di Caulonia.

Ente Puglia e Lucania: tra le pubblicazioni fatte e quelle prevedibili entro il 31 dicembre 1951, si arriverà ad avere piani di esproprio per 204.000 ettari.

Ente Maremma e Fucino: tra le pubblicazioni fatte e quelle prevedibili i dirigenti dell'Ente stimano di arrivare a 230.000 ettari.

Ente Delta padano: si presume di poter raggiungere i 48.043 ettari.

Sezione Opera nazionale combattenti per la Campania: si prevede di arrivare a 10.270 ettari.

Ente per la Sardegna: annunzia circa 80 mila ettari, compresi 10.000 per il Flumendosa; oltre 35.000 operati dall'Ente sardo di colonizzazione, ove sia assorbito dall'Ente.

Sono, quindi, in totale fra quelli che già sono stati pubblicati e quelli che lo saranno certamente, 648.060 ettari; 340 incerti della Calabria, 4000 circa dei cinque comuni del Delta e 35.000 dell'Ente sardo.

Non ho tenuto conto della Sicilia perché in tale regione vige una legge speciale. Però, posso dare ugualmente delle notizie. Il rappresentante di quell'Assessorato mi ha assicurato che in Sicilia sono stati già pubblicati piani per 13.500 ettari, sono stati offerti altri 3000 ettari e si prevede di arrivare, entro il 31 dicembre 1951, alla pubblicazione di piani per 33.200 ettari.

CARTIA. Poiché si prevede anche la destinazione al rimboschimento, quali sono i dati relativi?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'Assessorato non ha fornito dati più precisi. In conclusione, sommando ai dati relativi al Continente quelli che si riferiscono

alla Sicilia, si arriverebbe, entro il 31 dicembre, alla pubblicazione di piani per 681.000 ettari. Oltre a questi, ripeto, ci sarebbero i 39.000 ettari incerti, più quelli che prevede l'Assessorato siciliano per la fine del 1952, perché la legge speciale in Sicilia non prevede un termine. In sostanza, si deve prevedere che, non limitandosi al 31 dicembre 1951, almeno per la Sicilia si arriverà, complessivamente, a circa 750.000 ettari in applicazione della legge per la Sila, della legge stralcio e della legge regionale siciliana.

I decreti di esproprio approvati fino a questo momento sono per 161.000 ettari globali; le terre assegnate ai contadini ammontano a 41.000 ettari.

CARTIA. Ieri ho avuto occasione di incontrare il competente assessore della Regione siciliana, e mi ha manifestata la sua contrarietà per la lentezza con cui si procede e per il fatto che, sui fondi dello Stato per il pagamento delle indennità, la Sicilia non può partecipare perché il Ministero non avrebbe provveduto all'assegnazione della relativa quota.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La Regione siciliana sa che già da mesi fu stabilita la quota di 75 miliardi.

CARTIA. Affermano che non hanno avuto i fondi per pagare i proprietari espropriati

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Questo dipende dalle pratiche procedurali fra la Cassa del Mezzogiorno e la Sicilia. D'altronde, la Sicilia solo in questi ultimi giorni ha precisato quanti ettari prevede di espropriare, mentre, in un primo tempo, v'era stata molta incertezza.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ministro delle cifre e dei ragguagli fornitici, i quali dimostrano che il Governo sta attivamente procedendo all'applicazione della legge di riforma fondiaria.

BELLUCCI. L'onorevole Ministro ha detto che i piani nella Maremma e nel Fucino ammontano a 230.000 ettari: si può conoscere quanti ettari erano previsti?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Per la Maremma e il Fucino erano previsti 200.000 ettari.

CARAMIA. È stata calcolata anche la proprietà ceduta volontariamente alla Cassa contadina?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho calcolato soltanto la proprietà e le superfici incluse nei piani di esproprio pubblicati.

COLOMBO. Mi associo alle dichiarazioni del Presidente. Sono, però, in dubbio per quanto riguarda le cifre che si riferiscono alla Sicilia. È vero che la legge è diversa, e che esiste l'autonomia regionale, ma non è ben determinata la questione riguardante l'applicabilità della legge generale alla Sicilia.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'Alta Corte siciliana si è già pronunciata in maniera esplicita circa venti giorni or sono.

COLOMBO. Non ne ero al corrente; vorrei allora conoscere la provenienza delle cifre di questi 30.000 ettari siciliani, quali sono gli adempimenti che sono stati fatti e quali restano da fare.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. 13.000 ettari sono già stati pubblicati secondo la legge siciliana; 3000 ettari sono stati offerti; il rimanente sarà pubblicato a norma della legge, entro il 31 dicembre 1951.

D'altra parte, poiché per la Sicilia non vige il termine del 31 dicembre, si potrà tranquillamente raggiungere la cifra prevista di circa 100.000 ettari.

PRESIDENTE. Non v'è dubbio che le notizie che ci ha date l'onorevole Ministro per quanto riguarda la Sicilia sono più attendibili di quelle che noi possiamo aver avute privatamente; però, circa un mese fa ho avuto occasione di parlare con un'alta personalità del Governo siciliano che mi diede notizie più ottimistiche sull'adempimento della riforma. Mi disse, infatti, che si contava di pubblicare, entro il 1951, piani per circa 60.000 ettari e di arrivare alla fine dell'applicazione della legge ad oltre 150.000 ettari.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Io mi sono attenuto ai dati fornitimi dal rappresentante dell'Assessorato competente.

GRIFONE. Nel prendere atto, senza entrare nel merito, delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, desideriamo rivolgere altre due domande, indispensabili per il nostro giudizio sull'articolo 2 del disegno di legge.

È certo l'onorevole Ministro che tutte le terre scorporabili ai sensi della legge sono state incluse nei piani pubblicati o in corso di pubblicazione?

In base a quali accertamenti l'onorevole Ministro è in grado di affermare che tutte le terre scorporabili sono state incluse?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Se dovessi giudicare dai ricorsi presentati, dovrei dire che vi è stato incluso molto più del giusto.

GRIFONE. Io ed altri colleghi potremmo fare dei riferimenti molto precisi relativi a grandi aziende di cui non si prevede l'inclu-

sione dei piani: ad esempio, la famosa SAIM di Scanzano, proprietà della ben nota società agricola.

Noi chiediamo, dunque, all'onorevole Ministro se egli è in grado di assicurarci che tutto ciò che vi era da scorporare è stato incluso nei piani o sarà incluso.

In secondo luogo, vorremmo sapere se è certo che, entro il 31 dicembre 1951, saranno pubblicati quei piani che egli ha annunciati come prossimi. Mi riferisco specialmente alla Sardegna perché, a tutto il 16 dicembre, sono stati ivi pubblicati piani per appena 21.000 ettari.

Se non potessimo avere questa certezza, dovremmo preoccuparci che il 31 dicembre non significhi preclusione a correggere quelle omissioni involontarie o volontarie che possono essersi verificate.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Se conoscesse la legge, saprebbe che, anche se il Ministro avesse intenzione di fare qualche omissione, non lo potrebbe.

GRIFONE. Vi possono essere delle omissioni non volontarie nei piani di scorporo.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Per quanto riguarda il primo problema posto dall'onorevole Grifone posso dire che vi sono diversi mezzi diretti e indiretti di controllo i quali portano a ritenere che, salvo accertamenti specifici da farsi per casi singoli soltanto quando la totalità dei piani di esproprio sarà conosciuta, gli enti abbiano ben lavorato nell'identificazione delle terre espropriabili. E se errori dovessero risultare, penso che nessuno si rifiuterà di prendere le opportune misure, anche legislative, perché a quegli errori sia posto riparo. Per quanto riguarda il dubbio espresso dallo stesso onorevole Grifone circa eventuali interferenze esercitate dal Ministero sugli enti, aggiungo che Ministro e Ministero hanno evitato in ogni modo di interferire sull'attività degli stessi, perché la responsabilità specifica di procedere alla identificazione ed alla pubblicazione dei piani non è del Ministro, né degli enti medesimi, ma del Presidente: come si sa, la pubblicazione dei piani di esproprio avviene indipendentemente dallo stesso Consiglio messo *a latere* del Presidente; la pubblicazione è una facoltà, un diritto ed un dovere spettanti al Presidente.

Per quanto riguarda la pubblicazione dei piani in Sardegna, debbo dire che la preoccupazione dell'onorevole Grifone è stata anche la mia; e questa mattina è partito in aereo per la Sardegna il sottosegretario Gui, che ha la delega in materia di riforma, per constatare di persona l'attuazione della pubblicazione dei piani di esproprio, e controllare se sono stati effettivamente reperiti tutti i terreni che dovevano esserlo.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Voteremo per divisione l'articolo 1.

Do lettura del primo comma di tale articolo 1:

« Il termine indicato nell'articolo 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, è prorogato dal 31 dicembre 1951 al 30 giugno 1952, per pubblicare i piani particolareggiati di espropriazione nei comuni di Contarina, Donada, Loreo, Porto Tolle, Rosolina, della provincia di Rovigo, e nel comune di Cavarzere della provincia di Venezia ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 1:

« Nei territori delimitati dal precedente comma, l'Ente espropriante e l'espropriando possono proporre ricorso alla Commissione censuaria centrale contro il piano particolareggiato di espropriazione, ai fini della determinazione definitiva del reddito dominicale imponibile, e limitatamente alle questioni riflettenti la non corrispondenza della qualità di coltura e della classe di produttività del fondo, rispetto ai dati risultanti dal catasto ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura di un emendamento aggiuntivo al secondo comma presentato dall'onorevole Cartia:

« *Aggiungere alla fine del secondo comma dell'articolo 1 le parole*: in relazione a notevoli immutazioni fondiarie determinate dalle inondazioni e mareggiate dell'autunno 1951 ».

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono d'accordo per l'inserimento di questo emendamento, il quale può servire a salvaguardare la questione di principio, giusta preoccupazione dell'onorevole Cartia ed anche mia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Cartia, testé letto.

(*È approvato*).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 1:

« Tale ricorso è soggetto anche alle norme contenute nell'articolo 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e nell'articolo 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333, in quanto risultino ad esso applicabili ».

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'Ente del Delta padano ha fatto presente che i dati catastali relativi ai comuni di Corbole, Arquà Polesine e Taglio di Po sono conservati al catasto di Adria, oggi non facilmente accessibile. Nella necessità di accelerare la pubblicazione dei piani, l'Ente teme che qualche dato possa risultare inesatto. Io chiedo alla Commissione se, in previsione di eventuali errori materiali, non si ritenga di inserire la dizione: « nei territori delimitati dal precedente comma ed in quelli di Arquà Polesine, Corbole e Taglio di Po ».

Questa è una preoccupazione dei tecnici che io ho il dovere di segnalare, anche se, personalmente, sono abbastanza tranquillo.

PRESIDENTE. Se i dati esistono, non mi sembra il caso di introdurre questa norma che costituirebbe veramente una eccezione al principio generale. Mi permetterei, invece, di fare un'altra osservazione. Secondo notizie in mio possesso, non tutti i territori dei comuni indicati nel primo comma sono andati soggetti alle calamità. Mi dicono, per esempio, che nel comune di Porto Tolle soltanto una o due isole siano state disastrate. Ora, mentre ritengo che sia giusto ammettere il ricorso per i dati catastali dove sono avvenute calamità, mi pare che si possa discutere sulla possibilità o meno di ammetterlo per quelle località che ne sono state esenti.

CARTIA. Faccio presente che è già stato approvato dalla Commissione il mio emendamento.

PRESIDENTE. Sono d'accordo. Pongo allora in votazione il terzo comma dell'articolo 1, poc'anzi letto.

(*È approvato*).

Do, quindi, lettura del testo dell'articolo 1, così come risulta approvato dalla Commissione:

« Il termine indicato nell'articolo 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, è prorogato dal 31 dicembre 1951 al 30 giugno 1952, per pubblicare i piani particolareggiati di espropriazione nei comuni di Contarina, Donada, Loreo, Porto Tolle, Rosolina, della provincia di Rovigo, e nel comune di Cavarzere della provincia di Venezia.

Nei territori delimitati dal precedente comma, l'Ente espropriante e l'espropriando possono proporre ricorso alla Commissione censuaria centrale contro il piano particolareggiato di espropriazione, ai fini della determinazione definitiva del reddito dominicale imponibile, e limitatamente alle questioni riflettenti la non corrispondenza della qualità di coltura e della classe di produttività del fondo, rispetto ai dati risultanti dal catasto, in relazione a notevoli immutazioni fondiarie determinate dalle inondazioni e mareggiate dell'autunno 1951.

Tale ricorso è soggetto anche alle norme contenute nell'articolo 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e nell'articolo 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333, in quanto risultino ad esso applicabili ».

Passiamo all'articolo 2:

« Gli Enti di riforma possono pubblicare piani particolareggiati di espropriazione oltre il termine indicato nell'articolo 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e nell'articolo 1 della presente legge, e fino al 30 settembre 1952 nei seguenti casi:

1°) quando, in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, siano stati esonerati dalla espropriazione terreni compresi in piani espropriativi pubblicati nei termini e sia così divenuta necessaria, per integrare la quota di scorporo in osservanza della legge stessa, la pubblicazione di nuovi piani che comprendano altri terreni in luogo di quelli esonerati;

2°) quando, dalla decisione dei ricorsi, contemplati nell'articolo 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e nell'articolo 1 della presente legge, derivi la necessità di estendere l'espropriazione anche a terreni non compresi nei piani espropriativi pubblicati nei termini;

3°) quando nei piani di espropriazione pubblicati nei termini risultino errori materiali, per i quali si renda necessario sostituire terreni compresi negli stessi piani con altri di reddito complessivo non superiore ».

GRIFONE. Sul primo punto previsto dall'articolo 2, la preoccupazione che abbiamo e che formuliamo in questa sede è che gli organi competenti possano essere da esso incitati a concedere esoneri basati sulla norma dell'articolo 10, più di quanti ne sarebbero concessi qualora il termine fosse del 31 dicembre. Siccome ora si ammetterebbe la possibilità dei piani integrativi o suppletivi per compensare gli esoneri concessi, la Commissione potrebbe essere portata ad una mag-

giore applicazione dell'articolo 10, cosa che riteniamo, si debba evitare.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ma la legge dice che le aziende le quali si trovano in determinate condizioni hanno diritto ad essere considerate « modello ». In base alla norma vigente, se questa dichiarazione veniva dopo la pubblicazione dei piani di esproprio non c'era più nulla da fare, ed allora si è pensato di allargare i termini dell'esproprio per consentire di recuperare la terra equivalente ove tale ipotesi venga a verificarsi. Del resto, questa è una norma che va a favore della massa espropriabile.

SANSONE. Propongo di abbreviare il termine dal 30 settembre 1952, che mi sembra eccessivo, al 30 marzo 1952.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La questione è stata discussa e studiata a lungo perché investe tutto un complesso di scadenze e di termini. Molti tecnici mi hanno detto che il 30 giugno 1952 è un termine molto breve per i cinque comuni suddetti. ed ho dovuto ribadire che, per spostare quel termine, avrei dovuto spostare anche il termine del 31 dicembre 1952; ed allora preferisco correre l'alea di concedere in seguito altre proroghe.

SANSONE. Il termine di nove mesi mi sembra eccessivo e sono ispirato ad abbreviarlo dalla considerazione che situazioni eccezionali come quelle da noi ammesse non tarderanno ad emergere dopo il 31 dicembre e, quindi, in due o tre mesi si potrà ottimamente provvedere.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La preoccupazione dell'onorevole Sansone è giusta, ma viene a cadere. Al secondo punto di quest'articolo si prevede la ripubblicazione in esito ai ricorsi previsti dal secondo comma dell'articolo 1 testé approvato. Abbiamo posto come termine il 30 giugno 1952, poi si deve presentare il ricorso, questo dev'essere deciso, e se la decisione porta ad una revisione degli espropri, si deve predisporre la pubblicazione di un nuovo piano. Ecco la ragione del termine del 30 settembre, termine che è collegato all'altro del 30 giugno.

SANSONE. Ritiro il mio emendamento.

GRIFONE. Vorremmo che al numero 2°) dell'articolo 2, dopo le parole « anche a terreni », si aggiungessero le parole « e a ditte ».

COLOMBO. Sono due cose diverse. Includendo quella nuova dizione, veniamo, per via traversa, ad operare una riapertura dei termini per la pubblicazione dei piani di esproprio. Se questo noi vogliamo, dobbiamo farlo esplicitamente, con una disposizione a sé stante. La norma di cui ci occupiamo è bene che sia contenuta negli attuali limiti ristretti, perché si riferisce al perfezionamento di progetti di espropriazione che sono già iniziati e che sono stati ostacolati o da un ricorso o dalla richiesta di riconoscimento di azienda modello.

ASSENNATO. Noi facciamo un'obiezione che parte dall'esperienza fatta nelle Commissioni. Facciamo il caso di un piano intestato ad una ditta. L'intestatario ha tanti motivi per fare opposizione: un atto di donazione, un testamento, e così via. Egli fa osservare, per esempio, che non è lui solo il proprietario, ma lo è anche un nipote; ed allora che cosa accade? Che poiché nei confronti di questo nipote non è stato mai pubblicato un piano di scorporo, si verifica un arresto anche relativamente a lui stesso.

PRESIDENTE. L'ipotesi che ella espone, si riferisce al numero 2 o al numero 3 dell'articolo in discussione?

ASSENNATO. Al numero 2.

PRESIDENTE. Il numero 2 contempla i ricorsi per i dati catastali.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. A me pare che il caso contemplato dall'onorevole Assennato possa rientrare anche nel numero 2. Quando dal ricorso è stata accertata la veridicità dell'esposto, si ristabilisce la proporzione esatta della disponibilità. E, in questo senso, ritengo che si potrebbe inserire l'inciso « e a ditte ».

PRESIDENTE. Non intendo fare una questione troppo sottile, ma io ritengo che l'ipotesi sia giusta, se considerata nel numero 3.

COLOMBO. L'osservazione dell'onorevole Assennato si può riferire sia al numero 2 e sia al numero 3. A me pare che sia giusta, e se vogliamo accettarla, dobbiamo inserire l'emendamento in un punto nel quale risulti comprensivo di tutti i casi e non soltanto in riferimento a ricorsi per dati catastali (numero 2) o ad errori materiali (numero 3).

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. A me pare che l'emendamento, posto al numero 2, si possa accettare.

PRESIDENTE. Non sono molto convinto che la correzione catastale riguardi le ditte, nel senso che possa il catasto dire che si tratti di ditte diverse.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono tanti i casi che possono verificarsi. Esempio: un proprietario viene espropriato e un comune si oppone asserendo essere il terreno sua proprietà.

CARTIA. A me sembra che il rilievo dell'onorevole Presidente meriti considerazione.

PRESIDENTE. Ho preoccupazione che, estendendo la dizione del numero 2, si offra una via per altri ricorsi, mentre quella degli onorevoli Grifone ed Assennato, che è una dizione restrittiva, intende escludere possibilità di ricorsi.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. A mio giudizio, la dizione è comprensiva di più titolari.

GRIFONE. Noi vorremmo, inoltre, che si ampliasse la dizione del numero 3, che nel testo governativo è limitata ai soli errori materiali. Ma può benissimo darsi il caso che, dopo il 31 dicembre, si constati che le rilevazioni dell'Ente siano state parziali, nel senso che non si sia riusciti a rilevare l'esistenza di una proprietà fuori della zona di scorporo: e questi casi possono verificarsi malgrado la maggiore oculatezza. Perciò, il nostro suggerimento sarebbe di allargare il caso, previsto ora solo per errori materiali, a tutti i casi di omissione per rilevazioni parziali o imperfette, in modo da poter ammettere in tutte le ipotesi del genere la pubblicazione di piani integrativi o suppletivi.

PRESIDENTE. Sarebbe forse sufficiente togliere la parola « materiali » e aggiungere, dopo la parola « terreni », la parola « ditte ».

GRIFONE. Si debbono allora sopprimere le parole « reddito complessivo ».

PRESIDENTE. Si potrebbe sostituire questa formula:

« Quando nei piani di espropriazione pubblicati nei termini risultino errori per i quali si renda necessario estendere la espropriazione a terreni o ditte non compresi negli stessi piani ».

CARTIA. E come può allora rientrare la ditta omessa?

GRIFONE. Si aggiunga la parola « omissione ».

PRESIDENTE. Dovendo fare riferimento alla legge stralcio, mi sembra preferibile parlare soltanto di « errore ».

GRIFONE. La parola « errore » comprende anche l'omissione?

PRESIDENTE. Direi di sì.

ASSENNATO. Non tutti la comprendono.

CARTIA. Si dice sempre « salvo errori ed omissioni! ».

GRIFONE. Io voglio parlare del caso di un errore commesso dall'Ente omettendo, per esempio, una ditta. Dopo l'espropriazione del piano si accerta che l'espropriando ha terre altrove e, computando le terre di nuovo accertamento con quelle già accertate, si raggiunge il minimo e, quindi, si crea una ditta nuova nel piano di scorporo. Ma ciononostante, non si può parlare di allargamento!

PRESIDENTE. Qui, mi sembra che si ponga un caso diverso da quello che risulta dalla legge stralcio, alla quale si deve fare riferimento, in quanto si fa l'ipotesi di un nuovo piano interessante una nuova ditta, indipendentemente dall'esistenza di un piano già pubblicato.

GRIFONE. È, tuttavia, un'ipotesi giusta. Io l'ho formulata fin dal principio della discussione e si basa su un principio di equità evidente. Se un errore è stato commesso, ad esso si deve porre riparo. E non possiamo in questo caso porre il termine del 31 dicembre, perché dovremmo partire dal presupposto di certezza assoluta nell'operato degli Enti. E questa certezza non si può avere neanche con la maggiore oculatezza possibile.

ASSENNATO. Gli uffici mi hanno dato notizia che non sempre i certificati generali catastali sono precisi ed arrivano con la puntualità richiesta. Molte volte gli uffici debbono procedere a modifiche determinate da successivi certificati. E allora perché far fruire dell'errore di chi ha compilato il certificato generale?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'ipotesi formulata è diversa da quella contemplata nel numero 3. Io domando se, invece di insistere su tal punto e far nascere una norma equivoca, non sia il caso di lasciare l'attuale formulazione e redigere un successivo numero 4.

GRIFONE. Siamo d'accordo.

CARTIA. C'è un'imprecisione di origine, chiarita la quale ritengo che si possa trovare la formula risolutiva. Si parla di errori che risultino dai piani di espropriazione pubblicati; bisogna, però, stabilire da dove debbano emergere tali risultanze.

A mio avviso, questi errori vengono a risultare in contraddittorio in seguito a ricorso dell'interessato alla Commissione interparlamentare. E allora se noi vogliamo partire da questo concetto, possiamo benissimo dire: « Quando dalla decisione dei ricorsi esaminati dalle Commissioni interparlamentari risultino situazioni catastali diverse..., ecc. ».

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non si può introdurre al numero 3 una giurisdizione che non esiste. Tale punto riguarda un accertamento in ufficio, sia pure in contraddittorio con l'interessato, di un errore puramente materiale. Ecco la ra-

gione per la quale prima insistevo di non includere altre ipotesi a tale numero.

CARTIA. Allora deve rimanere « errore » e non si deve parlare di omissioni, ed è il numero 2 che occorre modificare.

PRESIDENTE. L'ipotesi che noi stiamo prospettando è che l'Ente, scaduto il termine di pubblicazione dei piani, accerti la esistenza di una ditta non inclusa nei piani, ma che avrebbe dovuto essere inserita fra le espropriande. Ora a me sembra che, per la maggior chiarezza, sarebbe bene eventualmente accettare la proposta del Ministro, distinguendo le varie ipotesi: errore materiale in base all'articolo 4 della legge stralcio; e possibilità di integrare i piani di espropriazione con la pubblicazione di nuovi piani, quando sia stata omessa la pubblicazione di piani che avrebbero dovuto essere presentati.

Comunque, do lettura di un emendamento, testé presentato dall'onorevole Sansone:

« *Aggiungere il seguente numero:*

« 4°) Nel caso di omissione di terreni e ditte che avrebbero dovuto esser compresi nei piani di esproprio in applicazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modifiche ».

COLOMBO. Desidero sottoporvi questa considerazione. Il termine che abbiamo stabilito per la pubblicazione dei piani è un termine che vale nei confronti degli Enti. L'origine del termine fu determinata dal desiderio di non permettere che la riforma agraria venisse eseguita secondo gli arbitrii degli organi esecutivi. Ora, se un Ente è inadempiente — e lo potrebbe essere per errore ma anche per un favoritismo — il termine può agire in modo tale da favorire un'ingiustizia. Ora il termine stabilito dalla legge mi sembra un termine di sollecitazione nei confronti dell'Ente.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. No, è perentorio.

COLOMBO. Allora si verificherebbe una riapertura dei termini.

BIANCO. Debbo fare alcune osservazioni. Noi avremmo molto piacere che l'articolo 1 si interpretasse in questo modo, ma purtroppo dall'obbligo imposto all'Ente, nasce il diritto della persona che dovrebbe essere espropriata.

L'onorevole Germani diceva di lasciare al numero 3 la dizione « errore materiale ». Mi permetto di richiamare la sua attenzione sulla precisa accezione dell'errore materiale. Errore materiale è, ad esempio, l'errore commesso dal magistrato nell'emettere la sentenza, errore che può correggere senza bisogno di andare in appello; ma lo può nei confronti delle stesse parti che erano in giudizio e non nei confronti di terze persone. Togliendo noi la parola « materiale » lasciamo maggior libertà per tutti i casi che si possono verificare.

Quanto alla inclusione di un numero 4 credo che non vi sia opposizione da parte della Commissione; noto, però, una certa perplessità da parte dell'onorevole Germani.

Ora io voglio ricordare che quando l'onorevole Grifone ha posto all'onorevole Ministro una domanda per sapere se egli fosse in grado di assicurare che errori ed omissioni non fossero stati commessi, il Ministro ha detto di poterne avere quasi la certezza; ha aggiunto, però, e gliene diamo atto, che nell'ipotesi che errori od omissioni venissero segnalati, si potrebbe correggerli anche mediante nuovi provvedimenti. E allora non è preferibile inserire un numero 4, anziché prevedere l'emanazione di un nuovo provvedimento?

ASSENNATO. A me è sembrato che, in un primo tempo, il Ministro riconoscesse la giustezza delle obiezioni, ma adesso mi pare titubante. Le obiezioni sono due: 1°) piani omessi perché mai fatti prima: cioè fatti nuovi che determinano la formulazione di un nuovo piano, e questo può essere determinato, ad esempio, da un certificato catastale suppletivo; 2°) formulazione di piani da includersi successivamente per errori compiuti in piani precedenti. Questa seconda ipotesi è quella che più è raffigurata nel numero 3. Ora si tratta di trovare una formulazione unica che comprenda le due ipotesi, che d'altronde sono collegate, oppure trovare due separate formule.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Fino a quando si è trattato di emendamenti, nei limiti e nei termini della legge, non solo non mi sono opposto, ma mi sono adoperato per trovare una soluzione. Ma bisogna ammettere che quest'ultima proposizione non è un emendamento al disegno di legge bensì, nella sua sostanza, un nuovo disegno di legge. Sarebbe stato un emendamento se fosse stata riconosciuta valida l'interpretazione data dall'onorevole Colombo, ma tutti, me compreso, ci siamo opposti. Evidentemente, il termine era un simbolo per gli Enti, ma anche una certezza per tutti, e non soltanto per gli interessati diretti, bensì anche per i terzi: e badate che non è indifferente, ai fini della circolazione di questi beni, sapere se è scaduto o meno il termine relativo ad una possibile trasformazione radicale del possesso.

Ciò premesso, io confermo che il disegno di legge che mi son fatto carico di presentare è rigidamente interpretativo. Preoccupato di non allargare le disposizioni in alcun senso, ben volentieri ho aderito ai concetti più limitativi dell'onorevole Cartia. Per questa ragione, prego i colleghi che hanno proposto o che intendono proporre emendamenti aggiuntivi all'articolo 2 di astenersene, se essi vanno oltre i limiti del disegno di legge ed al di là del puro concetto interpretativo, perché essi debbono essere oggetto di considerazioni più profonde e più aderenti alla realtà. Ove si riscontreranno lacune, si troverà il modo di rimediarvi; ma se lacune non ve ne fossero e noi, invece, ne prospettassimo l'eventualità nella legge, ciò servirebbe unicamente a creare una situazione d'incertezza giuridica ed economica dannosa agli interessi di tutti.

Per questa ragione, prego gli onorevoli Grifone ed Assennato di astenersi dal tradurre in emendamenti le ipotesi da essi formulate.

ASSENNATO. Prego l'onorevole Ministro di rendersi conto che, dopo questa sua dichiarazione, le Commissioni non serviranno più a nulla, perché tutte le opposizioni puntano soltanto sulla scadenza del termine. Che cosa si deve fare se un piano, anziché essere formulato nei confronti del vero proprietario, viene formulato nei miei confronti? Noi che facciamo parte delle Commissioni abbiamo atteso tanto una discussione del genere per cercare una soluzione a tanti punti dibattuti, e invece siamo al punto di partenza. Noi dobbiamo dare la possibilità di modificare un piano mal formulato!

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. In base ai numeri 1, 2 e 3, è consentito.

ASSENNATO. Sì, nei confronti dello stesso proprietario espropriato; ma se dev'essere intestato ad altra ditta?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi sembrava che ormai fosse pacifico parlare, al numero 2, di terreni e ditte!

ASSENNATO. Allora è necessario parlarne anche al numero 3, e rimane da decidere la obiezione dell'« errore materiale ».

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho già spiegato che non possiamo assolutamente ammettere una riapertura di termini sotto qualsiasi forma.

GRIFONE. Qui non si tratta di riaprire termini, ma soltanto di correggere. Non si può parlare di riapertura di termini quando si tratta di includere una ditta che, per un qualsiasi errore, non sia stata compresa nei piani! Noi non vogliamo piani nuovi, ma piani integrativi o suppletivi, a quelli già presentati e pubblicati.

COLOMBO. Bisogna distinguere i varî casi. Se vi è un procedimento di espropriazione in atto, dai ricorsi fatti presso le Commissioni parlamentari, risulta, o che ci sono stati degli errori nella computazione dei redditi o nell'individuazione dei terreni, oppure errori che si riferiscono a quei terreni ma che riguardano contestazioni delle ditte: e in questo caso il Ministro è d'accordo per la pubblicazione di piani integrativi. Il Ministro, invece, è contrario a ché, attraverso una nuova norma, si arrivi ad una riapertura dei termini, che sostanzialmente verrebbe a ricalcare quella interpretazione molto larga che io avevo data in precedenza.

SANSONE. La preoccupazione del Ministro può anche essere giusta, ma noi dobbiamo trovare il modo di far rientrare nella legge chi vi è sfuggito. Io ritengo che, senza formulare un numero 4, potremmo parlare di « errori anche in omittendo ».

BIANCO. Insisto nel sostenere la tesi del Ministro e formulare un numero 4.

PRESIDENTE. L'onorevole Sansone propone la seguente formulazione del numero 3:

« Quando nei piani di espropriazione pubblicati nei termini risultino errori anche per omissione per i quali si renda necessario sostituire terreni o ditte con altri piani ».

Per conto mio, riterrei più corretta quest'altra formulazione:

« Quando nei piani di espropriazione pubblicati nei termini risultino errori, anche per omissione, per i quali si renda necessario estendere l'espropriazione a terreni o ditte non compresi negli stessi piani ».

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non è previsto il caso in cui non si tratti di estendere ma di modificare?

PRESIDENTE. L'ipotesi è che il nuovo piano di esproprio costituisse una modificazione rispetto ad un piano di esproprio precedentemente pubblicato nel termine; non si fa l'ipotesi della pubblicazione di piani nuovi, oltre il termine, che non faccia riferimento a piani precedentemente pubblicati.

GRIFONE. L'omissione può riguardare, però, un'altra ditta.

COLOMBO. Il Presidente è d'accordo con il Ministro che non venga consentita una nuova pubblicazione di piani nei confronti di quel proprietario i cui terreni non siano mai stati precedentemente compresi in piani di esproprio. La pubblicazione di nuovi piani di

esproprio a cui si riferisce il presidente riguarda terreni citati in precedenti piani già pubblicati.

Anch'io sono d'accordo per non consentire alcuna evasione alla legge, ma ciò dev'esser fatto con provvedimento a parte.

CARTIA. Aderisco a tale concetto.

CARAMIA. Mi permetto di sottoporre alla Commissione una considerazione che dev'essere il punto di partenza per poter accettare o meno la richiesta dell'onorevole Assennato. Nella relazione che l'onorevole Ministro ha preposto a questo disegno di legge, come presupposto logico della legge stessa, è detto: « In definitiva, le suaccennate norme non apportano alcuna innovazione sostanziale al sistema delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e 18 maggio 1951, n. 333, in quanto, inquadrandosi in esso perfettamente, tendono ad agevolarne la migliore attuazione ». E, in altra parte della relazione stessa, è detto che queste norme hanno la finalità di creare, nell'incertezza che si va determinando, una norma integrativa diretta ad allontanare il pericolo che conseguenze dannose possano, comunque, derivarne per l'attuazione della riforma fondiaria.

Ora se sono valide quelle considerazioni di carattere sostanziale ed economico a cui alludeva l'onorevole Ministro, per cui bisogna evitare quello stato di incertezza del diritto di proprietà, dobbiamo convenire che l'ultima formulazione proposta dall'onorevole Presidente non elimina certamente l'inconveniente che ci preoccupa. Difatti, se si parla di errori materiali, è chiaro che l'applicazione della norma è circoscritta esclusivamente al rinvenimento di errori materiali; ma quando si parla di errori in generale, senza alcuna specificazione, è altrettanto chiaro che noi dobbiamo dare la possibilità a qualsiasi specie di errore: e si può, quindi, considerare errore anche una precedente valutazione che la Commissione cui perviene il ricorso, ritenga errata. Ed è errore anche l'accertamento del diritto di proprietà fatto in base ad un rilievo catastale, perché il catasto ha soltanto elementi indicativi di tale diritto. Il dire soltanto « errore » costituisce un pericolo grave che bisogna eliminare.

Per quanto riguarda l'osservazione fatta a proposito di correzione di sentenze, debbo precisare che l'errore può essere, sì, corretto, ma la correzione non deve incidere sulla sostanza della sentenza.

Insisto, perciò, nel chiedere che sia mantenuta la dizione di « errore materiale », dato che il fine di questa legge è interpretativo.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Torno a ripetere che la legge che ho presentata riguarda soltanto l'ipotesi di correzioni nell'ambito di piani pubblicati. Non posso, perciò, accettare la formulazione di ipotesi che apportino nuovi motivi di incertezza atti a sconvolgere tutto un ordinato procedimento di operazioni. Questo sia ben chiaro.

Tuttavia, poiché ritengo che il numero 3 possa essere migliorato in vista di omissioni oltre che di errori materiali, non avrei difficoltà ad aderire ad un emendamento che parlasse di errori « ed omissioni ».

Sono contrario all'emendamento del presidente, perché può dare luogo a numerose e disparate interpretazioni.

ASSENNATO. Io insisto nel mio punto di vista di togliere il « materiale ».

CARTIA. Può diventare pericoloso! Inoltre, non mi convince quel « rendano necessario » che impone un dovere al ministro togliendogli il potere discrezionale. Io, privato, posso sollecitare il ministro a provvedere. Il rifiuto del ministro a provvedere mi autorizza ad agire in sede contenziosa.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Lei che cosa proporrebbe?

CARTIA. Una norma che lasci al ministro la libertà di provvedere, il potere discrezionale. Altrimenti, io vedo ferito il potere discrezionale, che è sempre una garanzia.

PRESIDENTE. In materia di riforma fondiaria, il Governo, il Ministero o gli enti non hanno potestà discrezionale: hanno un obbligo di legge.

CARTIA. Intanto si dà al privato la facoltà di sollecitare un provvedimento del ministro.

GRIFONE. La sollecitazione la fa l'ente, non il privato.

PRESIDENTE. È meglio lasciare l'errore materiale, riferendoci alla legge fondamentale, senza modificarla: eventualmente aggiungiamo il riferimento alle omissioni.

Credo che si possa ritenere esaurita la discussione sull'articolo 2 e, se nessun altro domanda la parola, ne propongo la votazione per divisione. Do lettura del primo periodo dell'articolo 2:

« Gli Enti di riforma possono pubblicare piani particolareggiati di espropriazione oltre il termine indicato nell'articolo 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e nell'articolo 1 della presente legge, e fino al 30 settembre 1952 nei seguenti casi: ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del primo numero dell'articolo 2:

« 1°) quando, in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, siano stati esonerati dalla espropriazione terreni compresi in piani espropriativi pubblicati nei termini e sia così divenuta necessaria, per integrare la quota di scorporo in osservanza della legge stessa, la pubblicazione di nuovi piani che comprendano altri terreni in luogo di quelli esonerati; ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo numero dell'articolo 2, con l'inserimento delle parole: « e ditte » proposto dall'onorevole Grifone, ed accettato dall'onorevole Ministro:

« 2°) quando, dalla decisione dei ricorsi, contemplati nell'articolo 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e nell'articolo 1 della presente legge, derivi la necessità di estendere l'espropriazione anche a terreni e ditte non compresi nei piani espropriativi pubblicati nei termini; ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del terzo numero dell'articolo 2 secondo la formulazione proposta dall'onorevole Colombo:

« 3°) quando nei piani di espropriazione pubblicati nei termini risultino errori materiali od omissioni che rendano necessario sostituire terreni compresi negli stessi piani con altri di reddito complessivo non superiore o includere nei piani stessi altri terreni ».

Io, personalmente, preferirei, se fosse possibile, che anche in questo comma si facesse un espresso riferimento alle leggi di riforma, cioè alla legge Sila ed alla legge stralcio e successive modificazioni.

COLOMBO. Non mi sembra ve ne sia bisogno.

BIANCO. Noi non insisteremo nella votazione dell'emendamento presentato dall'onorevole Sansone che dovrebbe costituire il numero 4, in seguito alla assicurazione del Ministro che, ove alla scadenza del 31 dicembre risultasse la omissione di altri terreni siti nei territori in cui è stata applicata la legge stralcio, si esaminerà la possibilità di un altro provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il numero 3, nella formulazione, testé letta.

(*È approvato*).

L'onorevole Sansone ha ritirato il suo emendamento riguardante l'inserimento di un numero 4 all'articolo 2.

Passiamo all'articolo 3; ne do lettura:

« Le permute menzionate nell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, possono essere effettuate anche con terreni compresi in comuni confinanti con il territorio nel quale l'Ente permutante provvede all'applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 330, o della legge 21 ottobre 1950, n. 841, purché i terreni oggetto della permuta siti fuori del comprensorio appartengano al proprietario espropriando sin dal 29 ottobre 1950.

In conseguenza l'Ente può destinare fondi del proprio bilancio alla trasformazione dei terreni risultanti da tali permute ».

CARAMIA. Proporrei di sostituire la dizione « comuni confinanti » con « comuni compresi nella stessa provincia ». Molte volte, le difficoltà delle permute derivano dalla mancanza di attrezzatura, e tale inconveniente non si può verificare quando esse debbono avvenire nell'ambito della stessa provincia, dove l'Ente ha, invece, la necessaria attrezzatura.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il criterio è di evitare che, allargando oltre i limiti del comprensorio, ne derivino spese eccessive per tutte le trasformazioni e si dia luogo ad inconvenienti gravi. Prego, perciò, di non insistere nella proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Gorini ha presentato il seguente emendamento:

« *Al primo comma sopprimere le parole*: sin dal 29 ottobre 1950 ».

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'emendamento proposto creerebbe numerose ed incalcolabili complicazioni. Pregherei l'onorevole Gorini di rimanere nei termini iniziali della legge.

GORINI. La legge stralcio opera anche nella provincia di Ferrara e trova, proprio in tale provincia, una certa difficoltà di attuazione perché nell'esproprio sono compresi comuni nei quali esistono terreni che non sono soggetti alla trasformazione agraria e che, per altro, possono pur essi venire compresi nella espropriazione. Io penso che se un pro-

prietario, per salvare la propria azienda, propone all'Ente di dargli in cambio un altro terreno che abbia le stesse caratteristiche, non si può dire che egli voglia frodare la legge; si deve, anzi, dire che compie una funzione sociale. Anche se ha acquistato tale terreno dopo la promulgazione della legge stralcio, non capisco perché in tal modo, data la finalità regolarmente raggiunta, si possa sostenere che egli distrae la legge medesima dai suoi scopi.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Quale termine ella proporrebbe?

GORINI. Quello della pubblicazione della legge.

PRESIDENTE. L'articolo 3, dunque, parla di permute che possono avvenire anche con terreni posti fuori zona; però, si parla sempre di comuni confinanti. Ed è stata posta una condizione: che questi terreni situati fuori dei comuni debbono essere stati acquistati dal proprietario prima dell'entrata in vigore della legge stralcio. E questo perché si vuole evitare la possibilità di speculazione da parte dei proprietari, i quali potrebbero comprare altri terreni per rientrare in possesso di quelli dei quali sono stati espropriati.

L'onorevole Gorini ha esposto le considerazioni, che la Commissione ha udite, proponendo lo spostamento della data. Circa le permute, mi permetto ricordare che la scelta e la determinazione al riguardo spettano all'Ente e che, inoltre, la legge richiede l'autorizzazione da parte del Ministero dell'agricoltura. Quindi, v'è tranquillità sulle opportune valutazioni. È utile tenere presenti queste considerazioni nella discussione dell'emendamento proposto dall'onorevole Gorini.

GORINI. C'è da osservare che chi ha comprato un terreno dopo il 29 ottobre 1950 non poteva prevedere l'emanazione della disposizione che oggi stiamo discutendo! Quindi, ritengo che si possa tranquillamente fissare come data quella della pubblicazione della presente legge.

SANSONE. Non sono d'accordo con l'emendamento Gorini. Occorre, poi, considerare che il terreno oggetto della permuta deve essere della stessa classe: non si può, ad esempio, cambiare un terreno di prima con uno di terza classe.

CARTIA. Non c'è bisogno di tale precisazione, perché l'articolo 4 prevede la permuta con i caratteri suoi propri.

GRIFONE. L'onorevole Ministro potrebbe dirci in base a quale considerazione è stato indotto a formulare quest'articolo 3?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Si verificano dei casi di proprietari i quali hanno i loro terreni a cavallo del confine di comprensorio, e l'espropriazione avviene nel terreno che ricade sotto il comprensorio, mentre il terreno esterno a questo sarebbe più conveniente ai fini dell'appoderamento e della formazione della piccola proprietà contadina: donde la convenienza per l'Ente, ai fini dell'assegnazione, di permutare il terreno compreso nel comprensorio col terreno esterno.

CARTIA. Allora ha ragione l'onorevole Gorini: non c'è motivo di porre un limite alla data.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. In quest'ipotesi, però, chiederei almeno che la data fosse anteriore alla pubblicazione della legge, perché non vorrei domani trovarmi di fronte ad un proprietario che chiede la permuta con un terreno che ha comprato oggi o che comprerà domani.

PRESIDENTE. L'onorevole Gorini è disposto a modificare l'emendamento mettendo come data il 1° dicembre 1951?

SANSONE. Io insisto perché rimanga il termine del 29 ottobre 1950, perché, già da parecchio tempo, si conosce l'intenzione di emanare la presente legge.

PRESIDENTE. È presentato dall'onorevole Giuntoli Grazia il seguente emendamento:

« *Al primo comma sostituire alle parole*: al 29 ottobre 1950, *le parole*: al 1° dicembre 1951 ».

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono del parere che si possa accettare questo nuovo termine. Io ne avevo proposto uno anteriore soltanto per scrupolo e per cautela.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Gorini, poc'anzi letto.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Giuntoli Grazia che propone di spostare la data del 29 ottobre 1950 a quella del 1° dicembre 1951.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3, poc'anzi letto, con l'unica modifica dello spostamento di data, secondo l'emendamento Giuntoli Grazia, testé approvato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« L'Ente espropriante, nei territori determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è tenuto a rimborsare all'espropriato, entro 60 giorni dalla relativa richiesta, dalla quale risulti documentato anche l'avvenuto pagamento, le quote di imposte, di sovrimposte e di contributi obbligatori, che per legge, a decorrere dalla data in cui è stato pubblicato il decreto di espropriazione, gravano sulla parte di terreno espropriato e sono a carico dell'espropriante ».

BELLUCCI. In quest'articolo non si fa cenno agli obblighi di miglioria derivanti al proprietario del terreno dalle norme sulla mezzadria nella misura del 4 per cento. Dal momento che la legge viene pubblicata è certo che i proprietari non investiranno più questo 4 per cento nelle loro proprietà, e naturalmente se ne avvantaggeranno, diminuendo di valore la proprietà, della somma corrispondente. E allora non vedo per quale motivo ciò debba esser permesso.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. È un rapporto tra il proprietario ed il colono nel quale l'Ente non entra.

BELLUCCI. Ma è un obbligo che la legge impone al proprietario per migliorare la terra. Se il proprietario non lo investe più, chi ne subisce il danno è la terra!

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. È un problema che non rientra in questo provvedimento. È la prima volta che esso è stato sollevato; me lo lasci considerare. Ritengo che, probabilmente, non ci sarà neanche bisogno di una legge per risolverlo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 4, poc'anzi letto.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di 500 milioni di lire per provvedere – in base al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501 – alla revisione dei prezzi relativi alle opere pubbliche di bonifica. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (2374).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di 500 milioni di lire per provvedere — in base al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501 — alla revisione dei prezzi relativi alle opere pubbliche di bonifica », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 22 novembre 1951.

Nella seduta del 19 dicembre 1951, la nostra Commissione iniziò la discussione di questo provvedimento; discussione, poi, sospesa in attesa del parere della IV Commissione permanente (Finanze e tesoro). Comunico che, in data 19 dicembre 1951, tale Commissione ha espresso parere favorevole.

La discussione generale fu chiusa nella suddetta seduta del 19 dicembre 1951. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Per provvedere, in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1051, alla revisione dei prezzi relativi alle opere pubbliche di bonifica, è autorizzata la spesa di 500 milioni di lire.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'onere derivante dalla presente legge sarà fronteggiato con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate col 3° provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1950-51.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1950-51.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Norme integrative ed interpretative delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ot-

tobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333 » (2415):

Presenti e votanti 34
Maggioranza 18
Voti favorevoli . . . 34
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Autorizzazione della spesa di 500 milioni di lire per provvedere — in base al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501 — alla revisione dei prezzi relativi alle opere pubbliche di bonifica » (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (2374):

Presenti e votanti 34
Maggioranza 18
Voti favorevoli . . . 32
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Assennato, Bellucci, Bianco, Bolla, Calasso, Calcagno, Cartia, Cavazzini, Chiarini, Colombo, Coppi Ilia, Cremaschi Olindo, Ferraris, Fina, Fora, Franzo, Gallo Elisabetta, Germani, Giuntoli Grazia, Gorini, Grammatico, Grifone, Helfer, Marabini, Marenghi, Negri, Rivera, Sansone, Sedati, Sodano, Stella, Truzzi, Zaccagnini e Zanfagnini.

È in congedo:

Driussi.

La seduta termina alle 11.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI